



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 - 90145 - PALERMO
IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 46767/PAT del 28/2/2014

OGGETTO: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Disposizione attuativa articolo 62 "Utilizzazione degli edifici."

Agli Uffici provinciali del Genio Civile
LORO SEDI

geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.ct@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.pa@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.rg@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. All'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità
Ufficio di Gabinetto
SEDE

All'Area 3 Coordinamento Uffici del Genio Civile
SEDE

Con l'emanazione del decreto legislativo in oggetto indicato, in vigore dall'11 dicembre 2016, sono state introdotte modifiche al "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con modifiche nell'ordinamento regionale con la L.R. 10 agosto 2016, n. 16.

Con il succitato decreto legislativo, è stato abrogato l'articolo 25 recante "Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità", e sono stati modificati gli articoli 24, 62 e 67 che riguardano le disposizioni recate dall'articolo 62 "Utilizzazione degli edifici".


In particolare, ai sensi dell'articolo 67, commi 7 e 8 bis, così come modificati dal citato decreto legislativo " ... il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62." e "Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori."

Pertanto, al fine di perseguire i principi di semplificazione amministrativa che hanno informato l'emanazione del succitato decreto legislativo, gli Uffici in indirizzo non accetteranno più richieste per il rilascio del certificato di cui all'articolo 62 in oggetto indicato, e provvederanno ad archiviare le richieste pervenute, ove non ancora esitate.

Restano invariate le procedure per il deposito del certificato di collaudo, da adottare anche per il deposito della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo, ai sensi del succitato comma 8 bis dell'articolo 67.

Le medesime procedure di deposito, ai sensi del Capitolo 9 del D.M. 14 gennaio 2008, dovranno essere adottate da codesti Uffici per le opere realizzate diverse da quelle disciplinate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - Capo II "Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metallica".

La presente disposizione attuativa, che gli Uffici in indirizzo dovranno rendere nota a tutti gli organi e soggetti interessati in ambito provinciale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.



Segreteria tel 091/7072461 – 091/7072219 – fax 091/7072307

Email: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it – dip.regionaletecnico@pec.regione.sicilia.it